



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2020.

Data 27/06/2020

L'anno duemilaventi il giorno **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **9.45** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
--------------------	-----------------	----------------

Ciucci Bruno	X	
Formoso Francesco		X
Giunta Giorgio	X	
Pintauro Luigi	X	
Sacanna Marco	X	
Morelli Paolo	X	
Grassi Nives	X	
Bernardini Andrea		X
Valentini Francesco		X
Traversi Fabio		X
Franci Andrea		X

Assegnati: 11

Presenti : 6

In carica: 11

Assenti: 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Bruno Ciucci nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 6 su 6 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 6 su 6 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente proposta: **“Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2020”**.

Visti:

- l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 27/02/2014 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sassofeltrio, risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato “Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) Rifiuti” dell’ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino;

- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. *I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 02/04/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019;

Preso atto che l’ente di governo d’ambito (EGATO) - “Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) Rifiuti - ambito territoriale ottimale 1 Pesaro e Urbino” non ha, alla data attuale, proceduto alla validazione del Piano Economico Finanziario predisposto dal gestore e che questo Ente intende comunque predisporre i ruoli 2020 per poter procedere all’incasso del tributo;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, procedere anche per l'anno 2020, all'approvazione delle tariffe TARI adottate nell'anno 2019, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 (L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021");

Visto il Piano economico finanziario 2019, allegato alla presente relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 221.830,35, *così ripartiti*²:

COSTI FISSI € 90.974,40

COSTI VARIABILI € 130.855,95

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così stabilita
 - 79,47% a carico delle utenze domestiche;
 - 20,53% a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.

124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerata la situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;

² Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.

Dato atto che il Comune di Sassofeltrio intende sostenere le attività economiche del territorio comunale mediante agevolazioni tariffarie nell'anno 2020 a carico del Bilancio comunale;

Vista la necessità, anche in funzione dei fondi che saranno messi a disposizione dei Comuni a livelli nazionale, di avere un quadro definito delle attività economiche che, in seguito alla sospensione dell'attività, hanno subito una riduzione di fatturato a causa dell'emergenza sanitari da COVID-19;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

- 1. di approvare per l'anno 2020** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche quali parti integranti e sostanziali, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- di quantificare in € 221.830,35 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario 2019;
- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

TARI	1° acconto	30/09/2020
	2° acconto	31/10/2020
	Saldo	30/11/2020

- di dare atto che il Comune di Sassofeltrio intende stabilire delle agevolazioni tariffarie nell'anno 2020, da finanziare con specifiche autorizzazioni di spesa, a totale carico del Bilancio comunale per sostenere le attività economiche che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 hanno visto ridotto il proprio fatturato;

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato: favorevole.

Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci

Parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria: favorevole.

Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci

Piano Finanziario per l'anno 2019:

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 30.367,00	
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 69.271,77	
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 60.663,92	
		AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 0,00	
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ -12.235,61	
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 13.155,87	
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		€ 22.048,65	
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		€ 15.608,87	
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		€ 13.756,72	
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		€ 9.193,16	
	Acc Accantonamento		€ 0,00	
	R Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo		€ 0,00	
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1	€ 0,00	Voce libera 2	€ 0,00
	Voce libera 3	€ 0,00		
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4	€ 0,00	Voce libera 5	€ 0,00
	Voce libera 6	€ 0,00		
lpn				0,00 %

Inflazione programmata per l'anno di riferimento			
Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn			0,00 %
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€ 221.830,35	TF - Totale costi fissi $\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$	€ 90.974,40
		TV - Totale costi variabili $\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$	€ 130.855,95

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

1.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	21.216,00	0,82	169,00	1,00	0,567470	65,665117
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	54.990,00	0,92	457,00	1,80	0,636674	118,197211
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	14.484,00	1,03	110,00	2,00	0,712798	131,330235
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	14.023,00	1,10	105,00	2,60	0,761240	170,729305
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	3.382,00	1,17	24,00	2,90	0,809683	190,428840
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.028,00	1,21	6,00	3,40	0,837364	223,261399
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ZONA NON SERVITA	220,00	0,27	1,00	0,54	0,191002	35,459163
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Zona non Servita superiore a 500 m	172,00	0,32	1,00	0,40	0,226988	26,266047
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Zona non Servita superiore a 500 m	1.922,00	0,36	9,00	0,72	0,254669	47,278884
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Zona non Servita superiore a 500 m	181,00	0,44	1,00	1,04	0,304496	68,291722
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-PENSIONATI	110,00	0,30	1,00	0,59	0,212178	39,392503

	AIRE						
--	------	--	--	--	--	--	--

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	105,00	0,85	7,20	0,604040	0,865152
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	538,00	0,49	4,16	0,348211	0,499865
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	343,00	1,49	12,65	1,058848	1,520024
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	130,00	0,85	7,23	0,604040	0,868757
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	2.053,00	1,09	9,25	0,774593	1,111480
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	179,00	1,10	9,38	0,781700	1,127101
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	99,00	1,20	10,19	0,852763	1,224430
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1.186,00	1,00	8,54	0,710636	1,026166
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	637,00	1,19	10,10	0,845657	1,213616
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	5.467,46	0,88	7,50	0,625360	0,901200
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	141,00	1,00	8,52	0,710636	1,023763
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	949,00	5,01	42,56	3,560288	5,114011
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	396,00	3,83	32,52	2,721737	3,907604
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.399,00	1,91	16,20	1,357315	1,946592
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	50,00	6,58	55,94	4,675987	6,721752
2 .22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI	7.328,00	0,88	7,50	0,625360	0,901200
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Zona non Servita superiore a 500 m	183,00	0,34	2,89	0,241616	0,347502
2 .22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI-Zona non Servita superiore a 500 m	30,00	0,35	3,00	0,250144	0,360480
2 .22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI-Zona non servita superiore 4 Km	243,00	0,26	2,25	0,187608	0,270360

